

## TRIBUNALE DI ROVIGO

### SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA

ORDINANZA 25 NOVEMBRE 2010

L'odierno opponente ha iscritto la causa a ruolo entro il termine di 10 giorni, ma oltre il termine di 5 giorni dalla notifica della citazione al convenuto, fissando l'udienza di comparizione nel termine ordinario e non assegnando all'opposto un termine ridotto a comparire.

Sul punto si osserva come la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza del 9 settembre 2010 n. 19246) abbia affermato che "esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia sfata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell'opposto, costituitosi nel termine dimezzato, di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163 bis, terzo comma. D'altra parte, se effettivamente il dimezzamento dei termini di costituzione dipendesse dalla volontà dell'opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello legale, non si capirebbe la ragione per la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono cumulati il dimezzamento che deriva dalla astratta previsione legale di cui all'art. 645 c.p.c. con quello che può discendere da un apposito provvedimento di dimezzamento di tali termini richiesto ai sensi dell'art. 163 bis, 3 comma".

La conseguenza processuale di tale nuova interpretazione normativa sarebbe l'improcedibilità dell'opposizione e la conseguente immodificabilità del decreto ingiuntivo, posto che le pronunce giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – al fine di attuare la funzione nomofilattica - hanno immediata applicazione processuale, senza che si ponga un problema di retroattività. Tuttavia gli orientamenti espressi dalla Suprema Corte hanno una mera efficacia dichiarativa, limitandosi ad interpretare la norma giuridica esistente, e, per quanto autorevoli, non possono costituire nel nostro ordinamento fonte del diritto.

Ciò posto, appare di tutta evidenza come l'aver fatto affidamento da parte dell'operatore del diritto sul consolidato indirizzo giurisprudenziale, innovato dalla predetta pronuncia a Sezioni Unite, non può essere imputato colpevolmente; una rigida applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione determinerebbe un effetto di profonda ingiustizia sostanziale.

Per ovviare alle conseguenze irrimediabili del sillogismo giuridico sopra descritto è stato proposto un apprezzabile orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di c.d. overruling – ovvero di mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un'interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo - la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente

travolta dall'overruling, avrebbe tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa con conseguente irrilevanza preclusiva dell'errore in cui è incorsa (interpretazione imposta dall'esigenza di non violare le norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un "giusto processo" : cfr. Tribunale di Varese 8 ottobre 2010).

Si ritiene non condivisibile tale interpretazione normativa, potendosi, invece, soddisfare le esigenze concrete sottese ad una corretta applicazione degli insegnamenti della Suprema Corte, contemperandole con la salvaguardia delle esigenze di giustizia sostanziale, applicando il generale istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c. (introdotto dalla recente novella del codice di rito, che ha esteso la previsione precedentemente contenuta nell'art. 184 bis in materia di prove, all'intero sistema processuale).

Richiamato, dunque, l'art. 153, II comma c.p.c., a mente del quale "la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma", può essere disposta la rimessione in termini della parte, poiché è incorsa in una decadenza per fatto non imputabile, ovvero per aver legittimamente confidato all'atto di iscrizione della causa a ruolo sul consolidato insegnamento della Corte di Cassazione.

Tale orientamento è, d'altronde, confortato dallo stesso supremo Giudice, il quale, in un recente caso di overruling, ha affermato che deve essere rimessa in termini d'ufficio – poiché non vi è necessità di allegare e dimostrare i fatti che hanno determinato la decadenza – la parte che è incolpevolmente incorsa in un errore procedurale a causa del legittimo affidamento su un consolidato orientamento giurisprudenziale, modificato successivamente al compimento dell'atto (Cass., 17 giugno 2010, n. 14627: "Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, anche in assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d'inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso").

Nel caso di specie l'effetto della rimessione in termini consiste nel ritenere tempestiva l'iscrizione a ruolo della causa, per cui nessuna ulteriore attività deve essere svolta dall'attore opponente né dalla parte opposta, senza che vi sia alcuna violazione del principio del contraddittorio, poiché nessuna attività giuridica è stata preclusa alla parte opposta convenuta.

P.Q.M.

Rimette in termini la parte opponente ai soli fini della tempestività della costituzione in giudizio.

Il Giudice

Dott. Mauro Martinelli